

2023

PRONTUARIO DI PRIMO INTERVENTO

PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

REGIONE
ABRUZZO



Prontuario di primo intervento

Indice

Disposizioni operative per l'esecuzione dei
Posti di Controllo

pag. 05

Disposizioni operative per l'esecuzione
Rilievi dei Sinistri Stradali

16


Disposizioni operative per l'esecuzione dei
**Controlli su aeromobili
a pilotaggio remoto**

20

**Gestione dei veicoli fuori
uso su area pubblica o
privata**

31

Introduzione



La Polizia Locale espleta una lunghissima serie di compiti e funzioni, definite all'interno della Legge Quadro 65/1986, che riguardano: la prevenzione e repressione delle violazioni alle norme contenute in Leggi, regolamenti, provvedimenti statali, regionali e locali. La Legge statale n. 65/1986 fissa i lineamenti fondamentali dell'assetto ordinamentale e organizzativo della Polizia Locale; la legge regionale 42/2013 stabilisce le norme in materia di polizia amministrativa locale della Regione Abruzzo.

La sopra citata legge regionale prevede al suo interno l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana che persegue tra le varie finalità quella di uniformare i protocolli operativi.



Il presente prontuario si definisce all'interno di un percorso iniziato dall'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana nel 2019 con la predisposizione e l'approvazione della modulistica della polizia locale suddivisa in:

- 57 moduli "polizia giudiziaria";
- 13 moduli "polizia amministrativa";
- 25 moduli "codice della strada".

Il prontuario, frutto di uno studio approfondito di casistiche e sentenze in materia di polizia locale, è una guida operativa che sintetizza alcune delle attività previste nella modulistica citata, si suddivide

in tematiche principali e prevede:

- a fronte di ogni tematica, un percorso operativo ottimale;
- schemi predefiniti di comportamento;
- note esplicative e massime di giurisprudenza.

Il prontuario operativo può essere considerato uno strumento valido per l'operatore di polizia locale che quotidianamente si occupa del "controllo del territorio" al fine di definire interventi operativi nell'immediato, e consentire di operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Disposizioni operative per l'esecuzione dei Posti di Controllo

PREMESSE

In accordo con quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale" e D.M. 4 marzo 1987, n. 145: "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", la Polizia Locale può istituire i **POSTI DI CONTROLLO**.

I posti di controllo rientrano tra le tecniche operative di presidio del territorio e consistono nell'effettuazione di controlli ai veicoli in transito tramite l'allestimento di una postazione fissa, formata dai veicoli in dotazione e dagli operatori della polizia locale. A differenza dei posti di blocco che coprono entrambi i sensi di marcia di una strada al fine di fermare tutti i veicoli in transito, i posti di controllo occupano un solo senso di marcia e i veicoli in transito vengono fermati a discrezione degli operatori e solo su intimazione alzando la "paletta" in dotazione.

I posti di controllo sono attuati nel corso della normale attività istituzionale per mezzo di pattuglie automontate e/o motomontate, i veicoli dovranno essere dotati della livrea d'istituto e posizionati lungo i tratti stradali sensibili ricadenti nel territorio di competenza.

Nell'attuazione dei posti di controllo occorre sempre valutare adeguatamente la potenziale pericolosità dei soggetti fermati.

Di seguito i principali rischi nei quali può incorrere l'operatore/i in servizio:

- essere investito per un errato posizionamento;
- essere investito per atti dolosi;
- essere vittima di una potenziale aggressione durante il controllo;
- provocare e/o essere coinvolto in un incidente stradale;
- essere esposto o entrare in contatto con materiali solidi e/o liquidi pericolosi (ad es. trasporti speciali).

I posti di controllo sono eseguiti da non meno di 2 operatori. I posti di controllo hanno lo scopo di deterrenza e vigilanza e contribuiscono alla sicurezza degli utenti della strada.

I posti di controllo devono essere realizzati prevedendo tutti gli accorgimenti per fronteggiare ogni possibile reazione da parte di potenziali aggressori.

Tutti gli operatori devono:

- fermare un veicolo alla volta;
- far spegnere il motore del mezzo da controllare;
- far togliere la chiave di accensione e farla posizionare sul tettuccio del mezzo, in presenza di atteggiamenti sospetti o quando ritenuto necessario;
- procedere al controllo documentale e all'identificazione.

La responsabilità dei posti di controllo è del Capo Pattuglia, il quale deve:

- individuare il luogo dove attuarlo, se non già indicato nell'ordine di servizio;
- impartire agli altri operatori le necessarie disposizioni;
- indossare e far indossare agli operatori i dispositivi di sicurezza in dotazione e i DPI ad alta visibilità;
- mantenere il contatto radio con la centrale operativa (ove disponibile).

La scelta dei luoghi per l'istituzione dei posti di controllo deve essere finalizzata, in via prioritaria, alla sicurezza degli operatori e di eventuali terze persone o cose e, nello stesso tempo, deve evitare di compromettere la circolazione stradale.

A tal fine è fondamentale che il luogo prescelto disponga di uno spazio al di fuori della carreggiata che possa essere utile per la temporanea sosta del veicolo oggetto del controllo, senza che la stessa comporti conseguenze negative per la circolazione e, nello stesso tempo, garantisca un'area utile allo spostamento degli operatori in caso di necessità.

L'idoneità dello spazio dovrà essere valutata in ragione delle caratteristiche della strada sulla quale gli operatori sono impiegati e, di conseguenza, della velocità consentita. In ragione di quanto sopra indicato lo spazio a disposizione dovrà essere idoneo per consentire più ampie possibilità di spostamenti agli operatori e al conducente del veicolo. Tale accortezza dovrà essere adottata per evitare che il conducente sottoposto all'ALT possa perdere anche temporaneamente il controllo del mezzo in fase di rallentamento o di frenata per disattenzione, imperizia, imprudenza o per altre circostanze.

In via prioritaria la scelta del luogo deve privilegiare aree:

- illuminate se si opera in presenza di condizioni di limitata visibilità e/o in ora notturna;
- lontane da zone particolarmente affollate (ad es. edifici scolastici, luoghi di culto).

Qualora si renda necessario operare lungo un rettilineo o su un tratto di strada ove non è possibile reperire uno spazio idoneo secondo i parametri suddetti, il veicolo di servizio può essere utilizzato per creare uno spazio precluso al traffico, all'interno del quale il personale possa operare in sicurezza.

In questo caso il veicolo di servizio deve essere parcheggiato sul margine destro della carreggiata, leggermente obliquo. La parte anteriore deve essere rivolta verso il bordo della carreggiata, le ruote sterzate verso la mezzzeria. Quanto sopra per obbligare i veicoli che sopraggiungono a rallentare.

L'area artificiale così creata consente all'agente deputato al controllo con apposito segnale distintivo (paletta) di posizionarsi in sicurezza; il secondo agente si posizionerà fuori dalla carreggiata, ad alcuni metri di distanza, fino a quando il veicolo da controllare sarà fermo.

DIFFERENZIAZIONE DELLE FUNZIONI

Nei posti di controllo gli operatori assumono le seguenti funzioni:

- **OPERATORE DI INTERVENTO** (selettore-controllore): procede alle operazioni di selezione e di controllo del veicolo prescelto. È di norma il capo pattuglia;
- **OPERATORE DI APPOGGIO**: affianca l'operatore di intervento con compiti di protezione. Si colloca all'altezza dello spigolo posteriore destro del veicolo fermato;
- **OPERATORE DI RINCALZO** (eventuale): rimane in protezione dietro il mezzo, pronto per l'inseguimento.


Gli operatori devono effettuare i movimenti/spostamenti sempre posteriormente al mezzo sottoposto a controllo, non dovranno mai muoversi contemporaneamente.

Qualora le condizioni della strada lo consentano, l'autovettura di servizio deve essere posizionata a destra della carreggiata, possibilmente sulla banchina. La vettura potrà essere parcheggiata perpendicolarmente all'asse stradale, purché fuori della carreggiata stessa. Se ritenuto opportuno in relazione alla situazione contingente, il lampeggiante (luce fissa blu) può essere mantenuto in funzione per tutto il periodo di attivazione del posto di controllo.


Il controllo dei veicoli deve essere effettuato dal lato sinistro del veicolo fermato. Se per condizioni ambientali o per ragioni di opportunità, il controllo deve avvenire sul lato destro del veicolo fermato, l'operatore di appoggio (incaricato di osservare il comportamento dei passeggeri) si sposterà all'altezza dello spigolo posteriore sinistro.

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO IN CONDIZIONI NORMALI – 2 OPERATORI


BANCHINA



PIAZZOLA





PIAZZOLA




POSTI DI CONTROLLO CON 3 OPERATORI

POSTI DI CONTROLLO CON 4 OPERATORI E 2 AUTOVETTURE



POSTI DI CONTROLLO CON OPERATORI MOTOMONTATI



SELEZIONE E FERMO DEI VEICOLI

L' ALT va effettuato tempestivamente e con la chiarezza indispensabile a evitare dubbi interpretativi. È molto importante l'energia del gesto. Il veicolo da controllare deve essere fatto fermare a margine della carreggiata, preferibilmente in piazzola, così da rendere difficoltosa una eventuale partenza improvvisa a marcia avanti. Il convogliamento dei veicoli può essere agevolato dall'uso dei coni per segnalazione stradale. Di norma l' ALT ad un veicolo deve essere imposto solo nel caso in cui il precedente sottoposto a controllo sia ripartito, in caso di posti di controllo costituiti da due o tre operatori tale prescrizione è tassativa.

POSTI DI CONTROLLO CON 2 OPERATORI


ALT



ACCOSTARE



La selezione ed il fermo dei veicoli possono essere agevolmente realizzate utilizzando uno o due coni per segnalazione stradale



CONTROLLO OCCUPANTI



Il capo pattuglia, dopo avere intimato l' ALT, si porta sul lato sinistro della vettura da controllare solo dopo che questa sarà completamente ferma davanti al mezzo di servizio. Il capo pattuglia posizionatosi all'altezza del montante centrale sinistro della vettura fermata, non a fianco allo sportello, procede alle operazioni di controllo.



L'operatore di appoggio precede il capo pattuglia sul lato destro attestandosi all'altezza dello spigolo posteriore della vettura da controllare. L'operatore di appoggio deve:

- osservare il comportamento dei passeggeri;
- evitare di essere coinvolto in un'eventuale aggressione armata da parte dell'utente;
- fronteggiare con immediatezza qualsiasi emergenza.

L'operatore di appoggio segue attentamente le operazioni del capo pattuglia e osserva il comportamento delle persone controllate; risponde o effettua, se necessario, eventuali chiamate radio. In ogni caso gli operatori non devono mai muoversi contemporaneamente. La vettura da controllare deve esser fermata e posizionata sempre davanti al mezzo di servizio, per consentire ai due operatori di effettuare i movimenti posteriormente al mezzo controllato.




IDENTIFICAZIONE DEGLI OCCUPANTI

L'identificazione può essere effettuata:

- a vista, nel caso di persona già conosciuta dagli agenti operanti;
- mediante l'esibizione dei documenti.

In caso di gravi sospetti è necessario:

- far scendere dalla vettura i passeggeri uno alla volta e farli posizionare evitando un potenziale accerchiamento;
- far porre ai passeggeri le mani bene in vista imponendo loro di non fare movimenti;
- riunire i passeggeri in località prossima al veicolo e sottoporli ad attenta vigilanza;
- procedere all'ispezione/perquisizione prima dei passeggeri e poi del veicolo.



MODALITÀ DI INSEGUIMENTO

Qualora si renda necessario procedere all'inseguimento di un veicolo, il conducente della vettura di servizio deve:

- inserire i dispositivi di emergenza;
- tentare di raggiungere l'auto in fuga senza mai affiancarla;

- costringere il mezzo ad accostare a destra ovvero mantiene il contatto visivo allorquando non sussistano condizioni di sicurezza dovute a:
 1. caratteristiche della sede stradale;
 2. condizioni di viabilità;
 3. caratteristiche tecniche del veicolo inseguito in rapporto all'autovettura di servizio.

In ogni caso, nel corso di un inseguimento il conducente della vettura di servizio deve:

1. evitare manovre spericolate, agire sempre nel rispetto delle regole di prudenza e cautela;
2. non fidarsi sulla diligente attenzione degli utenti della strada (spesso non sono in grado di intuire le manovre di polizia con prontezza).

Gli altri operatori svolgono le seguenti azioni:

- contattano la C.O. (se disponibile) che coordinerà le altre unità presenti sul territorio al fine di bloccare le possibili vie di fuga;
- richiedono l'ausilio delle altre forze di polizia;
- segnalano e intimano l'arresto della marcia al conducente del veicolo in fuga.

Disposizioni operative per l'esecuzione Rilievi dei Sinistri Stradali

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Arrivati sul posto valutare la sicurezza dell'area e, se occorre, posizionare l'auto di servizio a protezione;
2. Accertarsi della presenza o meno di feriti e, se occorre, richiede l'intervento dei mezzi di soccorso (118).

TIPOLOGIA DI SINISTRO

Sinistro con soli danni a cose



Ordinare, ove possibile, la rimozione dei mezzi dalla sede stradale (art. 189 c.4 CdS), presegnalare la zona interessata, ove necessario, adottando tutte le misure idonee per la sicurezza della circolazione stradale.



Verificare l'adempimento da parte dei soggetti coinvolti degli obblighi relativi allo scambio delle generalità (art. 189 c.4 e 9 del CdS).



Effettuare controllo documentale.

C'È l'accordo tra le parti coinvolte

- Compilare la Relazione di intervento.

NON C'È l'accordo tra le parti coinvolte

- Effettuare rilievi fotografici e/o planimetrici, compilare il Prontuario Rilievi Sinistri;
- Eseguire eventuale controllo di cui agli artt.186, 186 bis e 187 del CdS;
- Contestare, se in possesso di elementi oggettivi e inconfutabili, immediatamente le sanzioni se dal rilievo emergono violazioni al CdS, le stesse potranno essere contestate anche in seguito a ulteriori accertamenti (entro i termini previsti dalla norma).

Sinistro con feriti



Intervenire con tempestività per evitare che il campo del sinistro venga alterato delimitando eventualmente la zona interessata;



Identificare i coinvolti nel sinistro e, se possibile, sentirli a sommarie informazioni testimoniali nell'immediatezza;



Identificare le persone informate sui fatti e assumere le relative informazioni utili alle indagini;



Effettuare rilievi planimetrici e fotografici (dal generale al particolare);



Compilare il Prontuario Rilievi Sinistri;



Provvedere al sequestro del/i veicolo/i ove ricorra la necessità (Verbale di sequestro di veicolo implicato in incidente stradale con feriti);



Effettuare controllo di cui agli artt.186, 186 bis e 187 del CdS. Qualora il/i ferito/i fossero stati trasportati in ospedale provvedere all'inoltro della richiesta degli accertamenti di cui sopra;



Richiedere, se necessario, all'Autorità Giudiziaria l'accertamento coattivo sullo stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope dei conducenti (Verbale accertamento coattivo – Art. 359-bis C.C.P.);



Verificare l'eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza e se presenti procedere all'acquisizione delle immagini;



Contestare, se in possesso di elementi oggettivi e inconfutabili, immediatamente le sanzioni se dal rilievo emergono violazioni alle norme del CdS, altrimenti le stesse potranno essere contestate anche in seguito a ulteriori accertamenti (entro i termini previsti dalla norma).

In caso di accertato DECESSO di uno o più feriti

- Acquisire dal medico la certificazione del decesso (potrà essere acquisito anche in momenti diversi se il medico è impegnato a prestare cure ad altri feriti);
- Identificare gli indagati e informarli in ordine ai loro diritti e ai loro doveri (Verbale di identificazione e di Elezione di domicilio);
- Dopo l'acquisizione degli elementi probatori principali, l'organo di P.G informa il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica territorialmente competente che impartirà disposizioni circa l'eventuale:
 1. Identificazione della salma (Verbale identificazione cadavere);
 2. Rimozione e relativo trasporto della salma presso apposito locale identificato dal Comune competente (ove avvenuto il decesso) o in locale diverso laddove sussistano necessità di accertamenti successivi (viene redatto verbale e rilasciata copia all'addetto al trasporto che firma per ricevuta);
 3. Sequestro dei veicoli coinvolti e cose pertinenti al reato;
 4. Autorizzazione per l'accertamento coattivo di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 e redige relativo Verbale ex Art. 359-bis C.C.P.
- Procedere all'arresto - facoltativo/obbligatorio - del soggetto nei casi previsti (informando il Magistrato).

SINISTRO STRADALE STEP BY STEP



1

OPERAZIONI PRELIMINARI

- ✓ Assicurare la sicurezza dell'area (auto di servizio a protezione)
- ✓ Se presenti feriti, chiamare i soccorsi (118)



SOLI DANNI A COSE

- ✓ Ordinare la rimozione dei mezzi dalla sede stradale
- ✓ Scambio generalità veicoli coinvolti
- ✓ Controllo documentale

SI

- ✓ Relazione di intervento

3

C'È ACCORDO TRA LE PARTI?

NO

- ✓ Rilievi
- ✓ Prontuario Rilievi Sinistri
- ✓ artt.186, 186 bis e 187 del CdS
- ✓ Contestare sanzioni per violazioni al CdS

2



SINISTRO CON FERITI

- ✓ Intervenire con tempestività e delimitare la zona interessata
- ✓ Identificare i coinvolti nel sinistro, le persone informate, raccogliere info utili
- ✓ Effettuare rilievi planimetrici e fotografici
- ✓ Compilare il Prontuario Rilievi Sinistri
- ✓ Sequestrare veicolo/i se necessario
- ✓ Effettuare controllo di cui agli artt.186, 186 bis e 187 del CdS. Se necessario richiedere all'Autorità Giudiziaria l'accertamento coattivo
- ✓ Verificare presenza di sistemi di videosorveglianza in zona
- ✓ Contestare le sanzioni se dal rilievo emergono violazioni alle norme del CdS.

3

IN CASO DI DECESSO

- ✓ Acquisire dal medico la certificazione del decesso
- ✓ Identificare gli indagati e informarli dei diritti e doveri
- ✓ Informare il Magistrato che impartirà disposizioni:
 - Identificazione della salma
 - Rimozione e trasporto della salma presso apposito locale
 - Sequestro dei veicoli
 - Accertamento coattivo di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del CdS
 - Arresto - facoltativo/obbligatorio - del soggetto nei casi previsti.

Disposizioni operative per l'esecuzione dei

Controlli su aeromobili a pilotaggio remoto

CLASSIFICAZIONE

Un aeromobile a pilotaggio remoto (APR), noto comunemente come drone, è un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza di un pilota umano a bordo.

Per condurre gli APR è necessaria la seguente documentazione:

- fino a 250 grammi: nessuna attestazione o patente, assicurazione obbligatoria. Nel caso siano presenti videocamera e microfono è necessaria la registrazione sul portale D-Flight;
- peso compreso tra i 250 grammi ed i 25 chili: attestato di Pilota UAS categoria Open A1/A3 (patentino), assicurazione obbligatoria, registrazione sul portale D-Flight.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

➤➤➤ Controllare l'esatta posizione del pilota con google maps e annotare le coordinate.

➤➤➤ Controllare che nell'area non vi siano limitazioni o interdizioni al volo.

➤➤➤ Controllare la documentale del pilota:

- documento d'identità;
- polizza assicurativa;
- registrazione e attestazioni varie (ENAC ecc..) del pilota;
- la registrazione del profilo OPERATORE su D-Flight;
- presenza dell'identificativo QR code sul velivolo;
- eventuale autorizzazione al volo;
- Logbook (solo per operazioni Specific It-STS01 IT-STS).

➤➤➤ Verificare se il pilota adotta i seguenti comportamenti:

- mantiene la distanza da persone e rispetta le regole in base alle proprie autorizzazioni;

- controlla il drone all'interno del proprio campo di visibilità;
- sorvola assembramenti di persone;
- fa volare il drone ad un'altezza superiore a quella ammessa: max 120 metri;
- rispetta la distanza di 50 metri dalle persone;
- se il drone è controllato a vista dal pilota e se viene utilizzato a 150 metri dagli agglomerati urbani;
- se ha calcolato e individuato l'area di buffer.



Verificare che il drone non abbia volato su:

- assembramenti di persone;
- infrastrutture come carceri, palazzi governativi ecc.;
- parchi naturali e oasi protette;
- abitazioni private e/o violato la privacy altrui.




Verificare che il pilota non abbia assunto alcolici (tasso zero) né tantomeno droghe o sostanze psicotrope (in caso positivo redigere verbale di cui all'art. 688 c.p. e inviarlo all'Enac Direzione Generale per revoca attestati). In caso atteggiamenti che possano far presupporre un recente uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope da parte del pilota del drone, procedere ai relativi controlli.



Verificare, in caso di volo notturno, le luci verdi siano regolarmente accese e disposte come da normativa vigente.

CATEGORIE DI ATTESTATO



OPEN -APERTA-

SPECIFIC -SPECIFICA-

CERTIFIED -CERTIFICATA-

Basso Rischio	Aumento del rischio	Regime normativo molto simile all'aviazione
Nessun coinvolgimento dell'aviazione	Approvate operazioni di rischio (SORA)	Il certificato di operazione deve essere definito da regole di impeachment
Limitazioni: volo a vista, altitudine massima, distanze da aeroporto e zone sensibili	Approvate da NNA le possibilità di supporto e accreditate QE. Vengono approvate operazioni privilegiate.	Definizione dei criteri in sospeso, EASA accetta di ricoprire questo ruolo
Volo lontano dalle folle, agglomerati di persone o zone congestionate	Manuale delle operazioni obbligatorie	Solo pochissimi sistemi possono ricevere una approvazione indipendente

Nell'effettuazione dei controlli la categoria principalmente interessata è la OPEN, che prevede due principali distinzioni.



Distanza del drone alle persone:

- A1 volo su persone coinvolte;
- A2 volo vicino alle persone;
- A3 volo lontano dalle persone.



Peso del drone:

- C0 meno di 250 grammi (fino a 249 grammi);
- C1 tra 250 grammi e 900 grammi;
- C2 tra 900 grammi e 4 chili;
- C3 tra i 4 e i 25 chili.

SUDDIVISIONE SPAZIO AEREO IN BASE ALLE CATEGORIE DI ABILITAZIONE



LIMITED OPEN CATEGORY



		SCENARIO		
		Volo anche in città anche sopra persone non assembrate	Volo anche in città a 50 mt. dalle persone	Volo fuori dalle città lontano 150 mt. da strutture e 50 mt. dalle persone
PESO		A1	A2	A3
Fino a 250g	C0	SI senza attestato	SI senza attestato	SI senza attestato
Da 250 a 500g (1.1.23 900g)	C1	SI attestato A1/A3	SI attestato A1/A3	SI attestato A1/A3
Da 500g a 2kg (1.1.23 900g-4Kg)	C2	NO	SI attestato A2	SI attestato A1/A3
Da 2 a 25kg (1.1.23 min. 4Kg)	C3	NO	NO	SI attestato A1/A3
fino a 25kg (solo per aeromodellismo)	C4	NO	NO	SI

Open category - A1/C0

APR con MTOM < 250 g (anche senza marchio CE).

APR autocostruiti con MTOM < 250 g e con velocità inferiore a 19 m/s.

Requisiti:

- L'APR deve essere assicurato per RC verso terzi con copertura idonea e adatta allo scopo;
- L'APR, qualora sia dotato di una camera ad alta definizione, deve essere dotato di QR code generato in seguito alla registrazione sul portale D-flight.



Prescrizioni:

- volo esclusivamente in VLOS (visual line of sight), anche in aree urbane e congestionate;
- altezza massima 120 metri;
- con funzione "follow me" attiva, raggio massimo 50 metri dal pilota;
- concesso il sorvolo di persone anche non coinvolte nelle operazioni;
- vietato il sorvolo di assembramenti di persone;
- il volo non deve avvenire in zone nelle quali siano in atto interventi di emergenza (nel caso occorre autorizzazione specifica);
- il volo non deve avvenire in zone nelle quali siano in atto disposizioni emanate dall'Autorità di pubblica sicurezza (nel caso occorre autorizzazione specifica);
- il volo non deve avvenire in zone aeroportuali (serve autorizzazione ex ATM09), proibite riserve e parchi naturali (occorre autorizzazione specifica) o pericolose (nel qual caso occorre verificare la natura del rischio e gli orari).



Attestato pilota «open cat. A2»

1. aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria Pen A3;
2. aver dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo;
3. aver superato un esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla presso un Centro di addestramento autorizzato sulle seguenti materie:
 - meteorologia;
 - prestazioni di volo e pianificazione;
 - mitigazioni tecnico-operative e gestione del rischio.



«Droni inoffensivi» obblighi

1. APR < 250g.
2. polizza assicurativa RC;
3. registrarsi come operatore sul sito d-flight.it;
4. registrarsi come pilota sul sito d-flight.it;
5. registrare il drone sul sito d-flight.it;
6. stampare il QR code e applicarlo sul drone.

SANZIONI



Violazione amministrativa:

- compilare il verbale dedicato;
- riportare l'annotazione di servizio recante l'attività svolta (controlli effettuati e violazioni riscontrate);
- inviare il verbale compilato all'E.N.A.C.: indirizzo Viale Castro Pretorio n.118 00185 Roma oppure via PEC protocollo@pec.enac.gov.it.



Violazione penale:

- compilare lo stampato "sanzioni penali";
- compilare il verbale di sequestro;
- riportare l'annotazione di servizio con attività recante l'attività svolta (controlli effettuati e violazioni riscontrate);
- inviare il verbale compilato all'E.N.A.C.: indirizzo Viale Castro Pretorio n.118 00185 Roma oppure via PEC protocollo@pec.enac.gov.it.

In caso di utilizzo di tablet o smartphone con monitor allegato al telecomando, sottoporre a sequestro di cui all'art. 354 c.p. poiché vi è installata l'applicazione per far volare il drone nella quale vengono registrate le informazioni fondamentali quali: tragitto, distanza, velocità, altitudine, percorso reale.

ASSENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

TITOLO DELL'INFRAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA
Operatore che utilizza SAPR privo della copertura assicurativa in corso di validità concernente la responsabilità verso terzi	Art.20 Regolamento E.N.A.C. mezzi APR	Art.1234 del C.d.N. "Omessa assicurazione obbligatoria" così come modificato dall'Art 5 D.lgs 197/2007 art.5 Sanzione amministrativa da €50.000,00 a €100.000.00. In combinato disposto con l'art.2 Reg. ENAC in tema di sospensione parziale o totale delle autorizzazioni o delle certificazioni o dei privilegi ottenuti	E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio

DIMENTICANZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

TITOLO DELL'INFRAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA
Operatore che utilizza SAPR senza avere al seguito la polizza assicurativa.	Art.20 Regolamento E.N.A.C. mezzi APR	Art.3 D.lgs 197/2007 Sanzione amministrativa da €15.000,00 a €30.000.00. In combinato disposto con l'art.24 Reg. ENAC in tema di sospensione parziale o totale delle autorizzazioni o delle certificazioni o dei privilegi ottenuti	E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio

ASSENZA DEI REQUISITI DI VOLO

TITOLO DELL'INFRAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA
<p>Pilota di APR che effettua attività di volo senza avere effettuato, nei 90 giorni precedenti, almeno tre decolli e tre atterraggi con l'APR autorizzato (Art. 1220 C.d.N.);</p> <p>Operatore che impieghi un pilota che non ha effettuato, nei 90 giorni precedenti, almeno tre decolli e tre atterraggi con l'APR autorizzato (Art. 1231 C.d.N.)</p>	Art. 17 Regolamento E.N.A.C. mezzi APR	<p>Art. 1220 C.d.N. "Comando di nave o aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione" Sanzione amministrativa da €206,00 a €516,00; se il volo avviene fuori dei confini nazionali la pena è aumentata fino a un terzo, in combinato disposto con l'art. 80, c.3 del D.P.R. 566/1988 che prevede la possibilità di sospensione del titolo da 3 mesi ad 1 anno. (Ipotesi applicabile al pilota).</p> <p>Art. 1231 C.d.N. "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione". Arresto fino a tre mesi ovvero ammenda fino a 206,00 in combinato disposto con l'art. 80, c. 3, del D.P.R. 566/1988 che prevede la possibilità di sospensione del titolo da 3 mesi a 1 anno. (Ipotesi applicabile all'operatore).</p>	E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio

SORVOLO AREE CONGESTIONATE, ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, AGGLOMERATI URBANI E AEROPORTI

TITOLO DELL'INFRAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
Pilota comandante di un APR sprovvisto del prescritto "Manuale di volo" durante le operazioni di volo	Art.8, c.3 Regolamento E.N.A.C. mezzi APR	Art. 1193 C.d.N. "Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo" Sanzione amministrativa da €1.549,00 a €9.296,00	E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio	Il pilota comandante di APR che effettui attività di volo in operazioni specializzate, deve essere in possesso del "Manuale di volo" prescritto dall'art8, c.3 del C.d.N., così come approvato o dichiarato ad ENAC
Pilota comandante di SAPR di massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg che, autorizzato a effettuare attività di volo in operazioni specializzate non critiche, sorvoli: 1. aree congestionate; 2. assembramenti di persone; 3. agglomerati urbani; 4. aeroporti.	Art 8, c.5 lett. a, primo periodo, lett. i Regolamento E.N.A.C. mezzi APR	Art 1228, n. 1 C.d.N. "Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo" Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a €516,00 in combinato disposto con l'art 80, c.3, del D.P.R. 566/1988 che prevede la possibilità di sospensione del titolo da 3 mesi ad 1 anno	Procura della Repubblica e E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio	Pilota comandante che impiega un APR nelle situazioni descritte, commetterà il reato di cui all'art. 1228 del C.d.N.

OPERATORE APR PRIVO DI AUTORIZZAZIONE ENAC PER OPERAZIONI SPECIALIZZATE CRITICHE

TITOLO DELL'INFRAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA
<p>Operatore di APR di massa massima al decollo inferiore ai 25 kg <u>privo di autorizzazione ENAC</u> nei casi di operazioni specializzate critiche. Operatore che impiega l'APR di massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg in operazioni specializzate non critiche <u>privo dell'informativa</u> favorevole rilasciata da ENAC. Pilota Comandante di APR che utilizza il mezzo senza autorizzazione ENAC, in caso di operazioni critiche, e/o senza dichiarazione dell'operatore, in caso di operazioni non critiche.</p>	<p>Art.8, c.1 Regolamento E.N.A.C. mezzi APR</p>	<p>Art. 1216, c.2 C.d.N. "Navigazione senza abilitazione" Arresto fino a un anno ovvero ammenda fino a €1.032,00 Art. 1216 u.c. C.d.N. riferito al pilota comandante. Arresto fino a un anno ovvero ammenda fino a €1.032,00 diminuito in misura non eccedente un terzo</p>	<p>Procura della Repubblica e E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Competente per territorio</p>

ABRUZZO

PRIVACY E PROCEDURE

È sempre bene evitare di riprendere persone o zone private e se nel caso involontariamente siano state riprese, basta non divulgare il video e cancellarlo il prima possibile.

Il reato si commette nel momento in cui si divulga il video o la foto, perciò è sempre meglio cancellare eventuali dati sensibili, una volta rientrati in ufficio.

Art. 615 c.p.

Oltre alla normativa del codice della privacy, il caso ricadrebbe infatti sotto l'art.615 bis del nostro codice penale, che configura il reato di «interferenze illecite nella vita delle persone».

Il raccordo tra il codice della privacy e il codice penale però si complica, avendo a mente un duplice ordine di fattori costituzionali che entrano qui in gioco.

Art. 14 Costituzione

Affinché scatti la tutela alla propria riservatezza, come dichiarato dalla Corte Costituzionale nel 2008, occorre che l'individuo abbia un rapporto stabile con quel luogo e soprattutto, che i suoi comportamenti nella dimora privata non siano visibili a terzi.

Come si esprime la Corte

«affinché scatti la protezione dell'art.14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi»

(sentenza n.149 del 7 maggio 2008).

La Cassazione:

Su tali basi è intervenuta in seguito anche la Cassazione in senso ancor più restrittivo, distinguendo la tutela costituzionale del domicilio dal diritto alla riservatezza fondato sull'art.2 Cost., per cui la dignità delle persone godrebbe di un grado di tutela inferiore di quello accordato alla tutela del domicilio, delle comunicazioni e della libertà personale.

Le prove video per la p.g.

Nel caso in cui le prove video sono acquisite direttamente dalla polizia giudiziaria ai fini di un'indagine (di iniziativa o delegata) si possono produrre all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.354 del c.p.p.in quanto rientrano negli «accertamenti urgenti» e servono per documentare le prove ai fini dell'indagine stessa.

In questi casi, si ricorda che per il segreto d'indagine e il segreto d'ufficio, previsti rispettivamente dagli artt.325 e 326 del codice penale, gli stessi video «non possono essere consultati da nessuno» tranne che dall'ufficiale o agente di p.g. che ha operato e che segue l'indagine.

Disposizioni operative per la Gestione dei veicoli fuori uso su area pubblica o privata

RICHIAMI NORMATIVI

La gestione dei veicoli fuori uso su area pubblica o privata è una situazione che viene a verificarsi molto spesso nel territorio comunale, situazione complessa alla quale fa fronte il personale di polizia locale.

Tuttavia l'approvazione della recentissima legge di conversione del cd "Decreto Giustizia" legge n. 137 del 09.10.2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, tra le varie novità normative ha modificato il primo comma dell'art. 255 del Dlgs 152/2006(Testo Unico Ambiente) stabilendo:

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio"

Tale norma è entrata in vigore il 10 ottobre 2023: pertanto si è creata la situazione in cui per un certo tipo di veicoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per altri veicoli si procede penalmente.

Ricapitolando:

- Il decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003 corretto ed integrato da successivi provvedimenti normativi recepisce la direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. I veicoli disciplinati dal D.L. vo 209/03 sono i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore e sono soggetti, se in stato di abbandono/fuori uso a procedimento amministrativo

- Il testo unico sull'ambiente (Dlgs. 152/2006) con l'art. 231 determina la discriminazione tra l'applicazione di detto art. 231 e del D.lgs. 209/03. Pertanto, in seguito alla recente novità legislativa, tutti gli altri veicoli diversi dalle categorie sopra indicate sono soggetti, se in stato di abbandono/fuori uso a procedimento penale.
- Un veicolo è considerato fuori uso con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo rilascia il relativo certificato di rottamazione.

E precisamente secondo il Dlgs 209/03 e smi

Art. 3 1° comma lett. b)

"veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

2° comma

Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ei veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati come tali dalla normativa di settore, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

UN VEICOLO È CLASSIFICATO FUORI USO:

1	con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore
2	nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati
3	a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria
4	in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono

Sono altresì, considerati veicoli fuori uso anche i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità amministrativa e giudiziaria e **in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.**

Non sono soggetti, invece, alla definizione di rifiuto i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

Non sono da considerarsi veicoli abbandonati, pur essendone in evidente stato di abbandono, i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale - essi, di per sé, non possono considerarsi destinati all'abbandono, né per volontà del detentore né per obbligo giuridico in quanto "[...] detti beni non sono destinati all'abbandono, sempre che non si abbia disordinato spargimento sul terreno di carcasse di autoveicoli in pessime condizioni, di pneumatici e di altro materiale carbonizzato, e conseguente trasformazione dei veicoli sequestrati in rifiuti inquinanti destinati in via obiettiva all'abbandono, tale da costituire una discarica con una situazione di assoluto degrado ambientale dell'area" (Cass. pen., sez. III n. 41775/2004).

Per ciò che riguarda l'abbandono dei veicoli fuori uso, la giurisprudenza (in tal senso, Cass. Sez. III, 20 dicembre 2011 – 20 febbraio 2012 n. 6667, Cass. Sez. III, 13 aprile 2010 n. 22035, Cass. Sez. III, 2 aprile 2013 n. 40747), ha evidenziato che ciò che rileva è da una parte la volontà ad abbandonare il veicolo da parte del proprietario e, dall'altra, la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione.

Recentemente la Cassazione penale, Sez. III, Sent., 24-04-2015, n. 17121, ha ribadito questo concetto affermando il principio secondo il quale "in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata".

Prima ancora dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 203 del 2009, peraltro, la Corte di Cassazione aveva precisato che "rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. E' cioè sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita".

La Cassazione penale Sez. III, sent. n. 22035 del 13-04-2010, indica che: "deve essere considerato "fuori uso", tenuto conto di quanto sancito alla lett. d), comma secondo, dell'art. 3 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, **sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata"**. Questo importante concetto viene ripreso anche dalla Cassazione Penale Sez. III, Sent. 24-07-2012, n. 30128.

L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per i veicoli di categoria M1 e N1 è la provincia, ai sensi dell'art. 262 del TUA (cui si richiama lo stesso art. 13, comma 8 del D. Lgs. n. 209/2003), fatte salve le altre disposizioni della L. n. 689/81. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti (art. 263 TUA a cui l'art. 13, comma 8, del D. Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

PROCEDURA SANZIONATORIA dal 10 ottobre 2023

• **VEICOLI M1 ED N1**

I veicoli M1 ed N1, in base all'art. 5 c. 1 del D.lgs. 209/03, destinati alla demolizione devono essere consegnati dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro possono essere consegnati al concessionario o al gestore della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva riconsegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.

L'inosservanza di questa disposizione comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 5.000,00 €, conciliabile in misura ridotta con la cifra di €1.666,67 (Ente competente per la sanzione pecuniaria e gli atti inerenti l'eventuale ricorso, ordinanza ingiunzione di pagamento/archiviazione, iscrizione a ruolo/riscossione coattiva è la Provincia)

• **VEICOLI DIVERSI DA M1 ED N1**

Rientrano dunque nella disciplina del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), in quanto fuori dal campo di applicazione del decreto 209/2003:

- veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
- veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t;
- rimorchi;
- tricicli di categoria L5;
- macchine agricole.

In particolare, in base all'art. 231, analogamente a quanto avviene per i veicoli M1 ed N1, devono essere consegnati ad un centro di raccolta autorizzato oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'inadempimento a tale disposizione comporta dal 10 ottobre 2023 la commissione di un illecito penale, una contravvenzione, con ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00 (raddoppiati in caso di rifiuti pericolosi). In tal caso si applicano gli artt. 318bis, 318ter, 318quater, 318quinquies, ecc. del Dlgs 152/2006 che si riporta integralmente:

ART. 318-bis

(Ambito di applicazione)

(1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.)

(Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma], quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale.

ART. 318-quater

(Verifica dell'adempimento)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

((2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono

riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti)).

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

ART. 318-quinquies

(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

ART. 318-sexies

(Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al

momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-
quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso
fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non
impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di
indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale.

ART. 318-septies

(Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo
318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi
del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che
comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da
quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo
162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Pertanto per le violazioni contemplate dal D.lgs. 209/03, art.13:


VIOLAZIONE	SANZIONI
Il veicolo M1 ed N1 destinato alla demolizione che non viene consegnato ad un centro di raccolta, concessionario o gestore della casa costruttrice o dell'automercato per la successiva consegna ad un centro di raccolta ricevendo il certificato di rottamazione (art. 5 c. 1).	Sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 5.000,00 €. (Pag. in m. r. 1.666,67 €). Autorità competente: Provincia

Solamente per le autovetture, autocarri fino a 3,5 t e per i veicoli a motore a tre ruote (esclusi "tricycles a motore"). Per tutti gli altri veicoli a motore continua ad applicarsi il T.U. Ambiente Dlgs 152/2006 – art. 231 e 255 1° comma.

Per le violazioni contemplate dall'art. 255 1° comma Dlgs 152/06 per gli altri veicoli

VIOLAZIONE	SANZIONI
<p>Il veicolo diverso dalle categorie M1 ed N1 destinato alla demolizione che non viene consegnato ad un centro di raccolta, concessionario o gestore della casa costruttrice o dell'automercato per la successiva consegna ad un centro di raccolta ricevendo il certificato di rottamazione</p>	<p>Sanzione penale, ammenda, da 1.000,00 € a 10.000,00 €. (Pag. in m. r. un quarto del massimo 2.500,00 € ai sensi dell'art. 318quater - dlgs 152/2006). Autorità competente: Stato</p>

Schema di procedura operativa per i veicoli abbandonati per **soggetti diversi da enti e imprese:**



PROCEDURA DI RECUPERO

Tale procedura, con la recentissima novella legislativa, ora è aleatoria in attesa di direttive dalle Procure della Repubblica, sentenze, interpretazioni normative ecc.

Ritengo addirittura che il Sindaco non possa più intervenire con ordinanza nei casi di rilievo dell'illecito penale stabilito dall'art. 255 comma 1 del Dlgs 152/2006.

In questa situazione ingarbugliata, in cui attualmente si opera su un veicolo categoria M1 fuori uso/in stato di abbandono, per es. una Fiat Panda, con la sanzione amministrativa pecuniaria(Dlgs 209/2003 e smi), mentre per un veicolo di categoria diversa, per es. un motociclo fuori uso/in stato di abbandono, sanzione penale, ammenda(Art. 255 comma 1 Dlgs 152/2006 e smi), faccio un cenno alla vigente disciplina sulle procedure di recupero di veicoli fuori uso/in stato di abbandono rinvenuti su aree pubbliche secondo il D.M. n. 460 del 1999 , che ritengo applicabile alle categorie M1 e N1 poiché, come precisato dal comma 14 dell'art. 5 del d. Lgs. n. 209 del 2003, sono conferiti ai centri di raccolta, i veicoli a motore fuori uso, rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli artt. 923, 927, 929 del codice civile. "nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Veicolo rinvenuto da organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. su aree ad uso pubblico privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione il cui proprietario sia identificabile. In questo caso la rimozione avviene, dando atto in apposito verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e dopo aver verificato che non siano pendenti denunce di furto. In questo caso, il veicolo va rimosso e destinato ad un centro di raccolta. Il verbale di constatazione, quando è possibile, si notifica al proprietario. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, senza che nessuno ne abbia reclamato la proprietà, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del c.c. Di conseguenza, l'organo di polizia stradale comunicherà al centro di raccolta tutti i dati per procedere alla radiazione dai pubblici registri automobilistici, nonché della dichiarazione che il veicolo non risulta oggetto di furto. Così come per le demolizioni ordinarie, anche in questo caso, l'onere di istituire le pratiche di radiazione e restituzione documenti, è a carico del gestore dei centri di raccolta.
- Veicolo rinvenuto da organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. su aree ad uso pubblico privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione il cui proprietario non sia identificabile.

Anche in questo caso occorre redigere apposito verbale di constatazione dando atto dello stato d'uso e di conservazione del veicolo disponendo il conferimento ai citati centri di raccolta. Trascorsi sessanta giorni dal rinvenimento senza che il veicolo sia stato reclamato, la proprietà dello stesso si acquisirà per occupazione ai sensi dell'art. 923 del c.c. e quindi il centro di raccolta provvederà alla cancellazione dai pubblici registri automobilistici previa richiesta dell'organo di polizia come nel caso precedente.

Possiamo distinguere questa procedura allora in cinque fasi:

1^a fase – accertamento preventivo:

- a) che il veicolo non sia di provenienza furtiva/l'assenza di denunce per furto;
- b) se sia possibile risalire al proprietario;

2^a fase – redazione di verbale di constatazione nel quale si dà conto dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti. Tale documento va prontamente notificato al proprietario del veicolo stesso, che va ricercato, essendo l'unica figura cui il D.M. fa riferimento. Il verbale de quo, quale atto redatto da un pubblico ufficiale, assolve sia ad una funzione certificativa, sia ad una funzione procedimentale, perché è dalla data della sua compilazione (ovvero della sua notifica al proprietario del veicolo) che si conteggiano termini e scadenze;

3^a fase - il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ove il proprietario non sia identificabile, nell'impossibilità di effettuare la notificazione, ed in sua sostituzione, il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all'albo pretorio;

4^a fase - il secondo comma dell'art. 1 introduce una presunzione ope legis di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni:

- dalla avvenuta notifica del verbale di rinvenimento e constatazione dello stato d'uso del mezzo;
- vero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all'albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.

Trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del c.c. (e quindi viene considerato 'rifiuto' ex TUA – v. fase 5^a) e suscettibile, come tale, di occupazione. Allo scadere del termine di 60 giorni senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il gestore del centro di raccolta procede dapprima alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (ai sensi dell'art. 103 C.d.S.) e poi alla successiva rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso;

5^a fase – integrato lo status di rifiuto, irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lvo 209/03.

VEICOLO/RIFIUTO SU STRADA O AREA PUBBLICA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE M1, N1 O A TRE RUOTE COME DEFINITI DALLA DIRETTIVA 2002/24/C

Verbale di constatazione dello stato del veicolo

Notificazione del verbale al proprietario del veicolo, se conosciuto

Restituzione del veicolo al proprietario che lo reclama nei 60 giorni, previo pagamento delle spese

Avvio del veicolo a rottamazione se non reclamato nei 60 giorni dalla notifica al proprietario, se noto, ovvero dal rinvenimento del veicolo, in caso di proprietario sconosciuto

Verbale di contestazione dell'art. 13 D.vo 209/03 se il proprietario, noto, non reclama il veicolo nei 60 giorni dalla notificazione del verbale di constatazione.


RIEPILOGANDO:

SE TRATTASI DI VEICOLO A MOTORE CATEGORIA M1-N1, IN GENERALE, PRIVO DI TARGA O IN APPARENTE STATO DI ABBANDONO SU AREA AD USO PUBBLICO:

1. constatare lo stato di presunto abbandono, mediante relativo verbale, nel quale dare atto la eventuale assenza delle targhe/contrassegno, stato d'uso, mancanza di parti essenziali, ecc.;
2. accertamento di eventuale pendenza di denuncia per furto;
3. notificazione al proprietario del verbale di constatazione e contestuale conferimento del veicolo in uno dei centri di raccolta autorizzati;
4. trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile;
5. decorso tale termine, il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione.

SE TRATTASI DI VEICOLO A MOTORE CATEGORIA M1-N1, OGGETTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PERTINENTE LA SOSTA PROTRATTA PER OLTRE 60 GG. SU AREA AD USO PUBBLICO:

1. accertamento di eventuali violazioni al c.d.s., inerenti la sosta;
2. protrazione della sosta di oltre sessanta giorni rispetto a quella del primo accertamento;
3. accertamento di eventuale pendenza di denuncia per furto;
4. conferimento del veicolo in uno dei centri di raccolta autorizzati;
5. l'organo di polizia riferisce al sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile, delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento;
6. il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento;
7. trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta e, l'onere finanziario, così come precisato al comma 2, dell'art. 3, del D.M. n. 460 del 1999, è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.



VEICOLO/RIFIUTO SU AREA PRIVATA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE M1, N1 O A TRE RUOTE COME DEFINITI DALLA DIRETTIVA 2002/24/C

Violazione art. 13 del D.Lgs 209/2003

Verbale di contestazione dell'art. 13 D.vo 209/03 nei confronti del proprietario, noto, con descrizione/constatazione dello stato del veicolo

Ordinanza con intimazione al trasgressore in solido con il proprietario del terreno, ove responsabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere alla rimozione

Esecuzione d'ufficio dell'ordinanza con addebito delle spese ai soggetti come sopra individuati

Conferimento del veicolo ad un centro di raccolta per la demolizione

Richiesta di radiazione al PRA ai sensi dell'art. 103 C.d.S.



